

INFORMAZIONI UTILI PER L'INGRESSO IN ITALIA



L'ITALIA

aderisce agli accordi di Schengen che mirano a creare uno spazio comune di libera circolazione tra i cittadini degli Stati aderenti. Tali paesi hanno eliminato i controlli alle frontiere interne e rafforzato quelli alle frontiere esterne. Generalmente per entrare in Italia da un paese che non fa parte dell'Unione Europea c'è bisogno di un visto.

È NECESSARIO SAPERE CHE:

IL VISTO

è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio.

IL PERMESSO

di soggiorno¹ è l'autorizzazione concessa allo straniero dall'autorità italiana a soggiornare nel territorio della Repubblica italiana.

¹ Vedi punto 4.

COME POSSO ENTRARE REGOLARMENTE IN ITALIA?

I. Per lavoro

Il cittadino straniero che vuole lavorare in Italia deve possedere al momento del suo ingresso nel paese un VISTO per motivi di LAVORO.

L'ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.

Ogni anno, entro il 30 Novembre, il Governo italiano definisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per:

- lavoro subordinato;*
- lavoro autonomo;*
- lavoro stagionale;*

Tali quote vengono stabilite tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.

Lavoro subordinato

La domanda di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o stagionale può essere nominativa o generica.

Nel caso in cui sia generica si può riferire a una o più persone iscritte in apposite liste istituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

**PER LAVORARE IN ITALIA È NECESSARIO
AVERE UN'OFFERTA DI LAVORO PRIMA DI PARTIRE.**

L'offerta deve essere presentata dal futuro datore di lavoro (italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia) allo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.



Lo Sportello Unico per l'immigrazione è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Documentazione da produrre allo Sportello Unico:

- Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- Idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- Proposta di contratto di soggiorno con firma autentica del datore di lavoro;
- Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero può richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste costituite
- Acquisita tale documentazione, e fatte le opportune verifiche, lo Sportello Unico:
 - a. Rilascia il nulla osta all'accesso al lavoro subordinato e, tramite collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione.
 - b. In caso di parere negativo, a resta la procedura, rigetta l'istanza e provvede alla notifica del motivato provvedimento di rigetto all'interessato.

A tal punto il datore di lavoro viene convocato presso lo Sportello per e-mail, per via telefonica o per posta ordinaria, per la consegna del Nulla Osta e per la sottoscrizione del contratto o, in presenza di motivi ostativi al rilascio, per la notifica del provvedimento di diniego.

Il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro è di *quaranta giorni*.

Su espressa richiesta del datore di lavoro, lo Sportello Unico, trasmette il Nulla Osta nonché la relativa documentazione (richiesta, autocertificazioni, proposta di contratto e codice fiscale) alla rappresentanza diplomatica o consolare.

Ricevuto il Nulla Osta, la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine del lavoratore, convoca lo straniero e rilascia il visto di ingresso.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero ha l'obbligo di presentarsi allo Sportello Unico, dove provvederà a sottoscrivere il contratto, richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, acquisendo il certificato di attribuzione del codice fiscale e sarà informato circa la data della convocazione in Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

**LO SPORTELLO UNICO CONVOCA IL LAVORATORE
(PER TELEFONO O PER POSTA ORDINARIA)
PER LA CONSEGNA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.**

**IL PERMESSO DI SOGGIORNO È UN DOCUMENTO
INDISPENSABILE; VA PORTATO SEMPRE CON SÉ E
MOSTRATO ALLE AUTORITÀ CHE LO RICHIEDANO.**

Contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero, contiene:

- a. la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi i previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b. l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.



Permesso di soggiorno per lavoro dipendente

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata coincide con quella del contratto di soggiorno.

- Se il contratto è a tempo indeterminato, il permesso ha validità pari a due anni;
- Se il contratto è a tempo determinato, il permesso ha validità commisurata alla durata del contratto e comunque non può essere pari o superiore a due anni;
- Se il contratto è stagionale, il permesso ha validità pari a sei mesi o, nei settori che lo richiedono, pari a nove mesi;

❑ Lavoro autonomo

Lo straniero che vuole esercitare in Italia un'attività, professionale, industriale, artigianale o commerciale, o costituire società di capitale o di persone, deve dimostrare:

- di disporre di adeguate risorse per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività;
- di essere in possesso di un'attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a 3 mesi, che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che intende svolgere.

Documenti da produrre al consolato italiano:

- La dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo necessario per lo svolgimento in Italia dell'attività autonoma prescelta;
- L'attestazione circa i parametri finanziari di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse necessarie per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo prescelta, o la documentazione sostitutiva;
- Il nulla osta rilasciato dalla Questura;

-
- La documentazione relativa alla disponibilità in Italia di un alloggio idoneo;
 - La documentazione relativa all'entità del reddito disponibile in Italia.

Il visto per lavoro autonomo deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di rilascio.

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha una durata che non può essere superiore ai due anni e dovrà essere rinnovato almeno **trenta giorni** prima della sua scadenza.

Per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è inoltre necessario presentare:

- Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Esercenti Commercio (REC);
- Licenza comunale per le attività se prevista;
- 4 foto formato tessera, marca da bollo da 14,62, passaporto e relative fotocopie.

❑ Lavoro stagionale

Lo straniero che voglia venire in Italia con un contratto di lavoro stagionale dovrà fare riferimento al decreto "Programmazione transitoria di flussi migratori", che prevede 80.000 ingressi per l'anno 2007, con l'aggiunta di altri 2000 posti per persone che nel loro Paese di origine hanno frequentato corsi di formazione riconosciuti dal Ministero del Lavoro italiano, finalizzati all'inserimento nel mercato di lavoro italiano. Si tratta di un decreto transitorio, in attesa che vengano definiti i flussi migratori per lavoro subordinato con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori che potranno ottenere un permesso di soggiorno di tipo rinnovabile.

Le 80.000 quote del decreto flussi stagionale 2007 sono riservate ai cittadini provenienti da: Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.



Chi non appartiene a queste nazionalità, ma è già stato titolare di un permesso per lavoro stagionale nell'anno precedente, potrà comunque inoltrare la domanda come prevede la normativa (art. 38, comma 2 regolamento di attuazione).

La modulistica utile per la presentazione, già iniziata dal 7 marzo, può essere scaricata dal seguente sito internet: www.solidarietasociale.gov.it

2. Per ricongiungimento familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di soggiorno in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i propri familiari.

È possibile richiedere il ricongiungimento familiare per:

- coniuge non legalmente separato;
- figli minori (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela); la minore età è riferita al momento della presentazione della domanda;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano, in maniera permanente, provvedere al proprio mantenimento a causa del loro stato di salute;
- genitori a carico, qualora non abbiano un adeguato sostegno familiare nel proprio paese di origine.

La domanda di ricongiungimento familiare deve essere inoltrata allo Sportello Unico, *via internet o per posta ordinaria* (raccomandata a.r.), utilizzando l'apposita modulistica che potrà essere reperita, oltre che via internet, presso le Prefetture e il sito del Ministero dell'Interno.

Lo Sportello Unico provvederà a convocare lo straniero, per e-mail, per telefono o per posta ordinaria, per la consegna della prevista documentazione, che sarà presentata in duplice copia al fine della restituzione al medesimo della stessa debitamente timbrata.

Documenti da presentare presso lo sportello unico per il ricongiungimento familiare:

- la certificazione della disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Occorre inoltre produrre una certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dalla ASL competente;
- l'attestazione della disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; per il ricongiungimento dei figli minori di 14 anni non è richiesto un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il ricongiungimento;
- la certificazione dei rapporti di parentela; detta documentazione deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana. La domanda di ricongiungimento familiare presentata da un rifugiato non può essere rigettata esclusivamente per l'assenza di documenti probatori del vincolo familiare.

Per il ricongiungimento familiare dei rifugiati non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio nè specifici requisiti economici

Acquisita la documentazione, lo Sportello Unico:

- rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare;
- ovvero
- notifica il provvedimento di diniego.



Lo straniero viene convocato presso lo Sportello, per e-mail, per via telefonica o per posta ordinaria, per la consegna del Nulla Osta al ricongiungimento familiare.

Lo Sportello Unico trasmette il Nulla Osta alla rappresentanza diplomatica o consolare. Quest'ultima, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di ingresso al familiare del richiedente, dandone comunicazione allo Sportello Unico.

In mancanza del provvedimento dello sportello unico, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, il familiare del richiedente interessato al ricongiungimento può ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, previa esibizione della copia degli atti contrassegnati dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data della presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve presentarsi presso lo Sportello Unico per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Contestualmente viene informato circa la data della convocazione in Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Lo Sportello Unico convoca lo straniero (per telefono o per posta ordinaria) per la consegna del permesso di soggiorno.

3. Per studio

Il cittadino straniero che desidera studiare in Italia, deve richiedere un visto per studio all'Ambasciata italiana nel suo paese di residenza.

Il visto per motivi di studio può essere richiesto per frequentare corsi di studio e di formazione professionale presso istituti riconosciuti o qualificati, o qualora si intenda svolgere attività culturali e di ricerca. Il visto per motivi di studio ha una validità pari al corso che si intende seguire e comunque mai superiore ad un anno.

Lo straniero che intende seguire un corso di studio in Italia, deve:

- 1) Avere più di quattordici anni;
- 2) Possedere un Passaporto con validità superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto;
- 3) Produrre un certificato di iscrizione al corso o all'attività culturale che intende frequentare;
- 4) Produrre la documentazione relativa alla propria occupazione (o a quella dei genitori, se a loro carico);
- 5) Dimostrare di possedere adeguati mezzi economici di sostentamento (non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale)²;
- 6) Dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio in Italia (conferma di prenotazione alberghiera ovvero dichiarazione di ospitalità alloggiativa da parte di privato in duplice copia);
- 7) Produrre una polizza assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri;
- 8) Produrre i biglietti di viaggio di andata e ritorno o la relativa prenotazione o ancora i documenti di circolazione dell'auto se si viaggia con mezzi propri.

Per quanto riguarda attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione da parte del Ministero della Sanità italiano, prima di richiedere il visto.

Una volta entrato in Italia, lo straniero deve richiedere presso la Questura territorialmente competente entro 8 giorni lavorativi il rilascio del permesso di soggiorno.

² La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo non costituisce documento di copertura economica.



4. Permesso di soggiorno

Il Permesso di soggiorno è il documento che autorizza i cittadini stranieri a stare in Italia. In Italia possono soggiornare gli stranieri entrati regolarmente che hanno un permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità.

**CHI HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO
E NON RINNOVABILE NON PUO' RESTARE IN ITALIA.**

* * *

**OGNI CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO DEVE ESSERE
COMUNICATO ALLA QUESTURA ENTRO 15 GIORNI.**

Richiesta e rilascio:

Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve in ogni caso presentare:

- Modulo di richiesta, passaporto o documento equipollente e relative fotocopie
- 4 foto formato tessera
- marca da bollo
- ogni altra eventuale documentazione necessaria al permesso di soggiorno che si intende richiedere

Rinnovo:

L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere inoltrata almeno 90 giorni prima della scadenza alla Questura in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60 giorni prima in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 30 giorni in tutti gli altri casi.

Conversione:

Lo straniero regolare già presente in Italia può richiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno qualora rispetti le condizioni necessarie per il rilascio di un permesso di soggiorno di natura diversa.

Permesso di soggiorno di lungo periodo:

Dopo 5 anni di regolare permanenza in Italia e previa dimostrazione di possedere un reddito sufficiente per il proprio mantenimento (reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo), lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Il permesso di soggiorno di lungo periodo può essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, sopravvenuta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi, esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell'Unione, assenza di oltre sei anni dal territorio dello Stato.

Il titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo può entrare e uscire senza bisogno del visto, svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani e accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione.



Rifiuto e revoca:

Lo straniero al quale viene rifiutato il permesso di soggiorno, può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. territorialmente competente.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

In Italia è in vigore una nuova legge di modifica della normativa in materia di immigrazione e asilo. In particolar modo per quanto riguarda l'asilo è stata stabilita una nuova procedura per l'esame delle domande presentate da stranieri che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra alla quale l'Italia aderisce.

Secondo la Convenzione di Ginevra lo straniero può chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato qualora abbia subito ovvero abbia un ragionevole e fondato timore di subire persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato va presentata al momento dell'arrivo in Italia alla Polizia di frontiera del luogo in cui si giunge. Se la Polizia di frontiera non è presente, sarà necessario rivolgersi alla Questura competente per territorio. La Questura rilascerà copia della domanda e di eventuali documenti presentati dal richiedente.

Se si giunge in Italia privi di documenti di identità o di altri documenti validi ovvero se la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato si basa su elementi non immediatamente a disposizione alle autorità italiane o che devono essere verificati, l'autorità di polizia potrà decidere che il richiedente asilo venga ospitato in un "Centro di Identificazione" al fine di esaminare la domanda di asilo. Il periodo di permanenza non potrà essere superiore ai 20 giorni; nel caso in cui non sia stata presa una decisione in merito alla richiesta di riconoscimento dello status in questo periodo, al richiedente asilo in uscita dal centro verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per 3 mesi e rinnovabile.

Se si giunge in Italia avendo eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera la legge prevede il trattenimento obbligatorio presso un "Centro di Identificazione"; se invece ci si trova in condizioni di soggiorno irregolare, ovvero se si è destinatari di un provvedimento di espulsione o respingimento, il trattenimento è disposto presso un "Centro di permanenza temporanea e assistenza" (CPTA).

Se al momento della presentazione della domanda il richiedente è già trattenuto in un CPTA, il Questore chiede al tribunale la proroga di ulteriori 30 giorni del periodo di trattenimento ai fini della valutazione della domanda.

Lo straniero ospitato all'interno dei Centri o lo straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può svolgere alcuna attività lavorativa per almeno sei mesi.

Durante la permanenza nel Centro di Identificazione, sarà possibile ricevere in orari prestabiliti visite da familiari, dall'avvocato, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e da altri organismi o enti di tutela. All'interno del centro saranno garantite le cure mediche e ospedaliere essenziali.

Dal Centro di Identificazione è possibile entrare e uscire dandone preventiva comunicazione al direttore in un orario compreso tra le 8 e le 20. Qualora si necessiti di un periodo più lungo è indispensabile ottenere l'autorizzazione del direttore del centro. Ogni uscita dal centro dovrà essere comunicata o autorizzata dal direttore.



La legge prevede che l'allontanamento non autorizzato dal centro equivale a rinuncia della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

L'organo competente ad esaminare le domande di asilo è la "Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato" competente per territorio alla quale la Questura di riferimento avrà trasmesso la domanda di asilo e la documentazione eventualmente prodotta. In Italia le Commissioni territoriali sono 7 e si trovano sul territorio di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.

La comunicazione con la data dell'audizione sarà notificata presso il Centro per chi vi è ospitato o all'indirizzo del domicilio in Italia per chi è in possesso di un regolare permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Per coloro che non si presentano all'audizione con la Commissione nella data stabilita, la decisione sulla loro domanda di asilo verrà presa limitandosi alla sola documentazione disponibile.

Qualora venga riconosciuto lo status di rifugiato la stessa Commissione rilascerà un tesserino che attesta il riconoscimento e che dà diritto a un permesso di soggiorno valido per due anni.

È necessario sapere che per nessun motivo si può fare rientro nel proprio Paese di appartenenza o richiedere il passaporto dello stesso alle rappresentanze diplomatiche in Italia.

Questo comporterebbe la cessazione dello status e il ritiro immediato del permesso di soggiorno perché dimostra l'intenzione di riavvalersi della protezione dello Stato di appartenenza.

Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio italiano.

Se la richiesta di riconoscimento dello status viene respinta, lo straniero può presentare ricorso al tribunale ordinario entro 15 giorni. Il ricorso può essere presentato anche dall'estero attraverso la rappresentanza diplomatica.